CAMERA DEI DEPUTATI N. 2275

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MARIA

Presentata il 14 aprile 1965

Modifica degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico, prevede agli articoli 11 e 12 rispettivamente la costituzione di una commissione centrale – cui è demandato il compito di formulare proposte per la disciplina del lavoro domestico, nonché di esprimere pareri sui ricorsi contro le decisioni adottate dalle commissioni periferiche – e di commissioni provinciali, alle quali è affidato il compito di rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e di determinare le tariffe convenzioni relative al vitto e all'alloggio nonché di stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle province.

A far parte delle predette commissioni sono chiamate soltanto le organizzazioni dei prestatori di lavoro, mentre nessuna rappresentanza è assicurata alle associazioni dei datori di lavoro. Dispone, infatti, il citato articolo 11 che la commissione centrale è composta, tra gli altri, « da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria » e « da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie ». Analogamente, il successivo articolo 12 prevede, tra i membri delle commissioni provinciali, « quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria » e « quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni provincia dai sindaci dei quattro principali comuni ».

Come risulta dalle disposizioni dinanzi citate, la nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro è di pertinenza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per quanto attiene alla commissione centrale, mentre per le commissioni provinciali ogni decisione, al riguardo, spetta ai sindaci dei quattro principali comuni della provincia. Tale principio, assai discutibile, mal si addice ad uno Stato democratico, la cui Costituzione stabilisce la parità di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

La categoria dei datori di lavoro si è, da alcuni anni, organizzata nella Associazione nazionale dei datori di lavoro al personale domestico (A.D.L.A.D.) con sede in Roma; ad essa, pertanto, secondo una giusta e razionale interpretazione delle disposizioni vigenti spetterebbe, alla pari con le organizzazioni sindacali dei lavoratori domestici, di designare nella Commissione centrale e nelle commissioni provinciali i propri rappresentanti, secondo la lettera e lo spirito della legge n. 339 del 1958 e nel rispetto delle libertà democratiche.

Per questi motivi abbiamo predisposto l'unita proposta di legge, che ci onoriamo sottoporre all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministro per l'interno;

da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da sei rappresentanti dell'Associazione dei datori di lavoro al personale domestico, da essa designati;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339 è sostituito dal seguente:

« La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, ed è composta:

da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria:

da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dall'Associazione provinciale dei datori di lavoro al personale domestico;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della provincia;

da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.